

VERONAFIERE

ENTE AUTONOMO PER LE FIERE DI VERONA

istituito con R.D. 30 ottobre 1930 n. 1464

STATUTO *

(*) Approvato con Deliberazione Assemblea Straordinaria dell'Ente del 5 Maggio 2014

VERONAFIERE

ENTE AUTONOMO PER LE FIERE DI VERONA

istituito con R.D. 30 ottobre 1930 n. 1464

STATUTO

ART. 1 - FINI STATUTARI

1. L'Ente Autonomo per le Fiere di Verona, con sede in Verona, riconosciuto con R.D. 30 ottobre 1930, n. 1464, dichiarato ente fieristico internazionale dall'art. 53 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e del quale furono fondatori il Comune di Verona, la Provincia di Verona, la Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Verona, la Cassa di Risparmio di Verona, l'Ente Autonomo Magazzini Generali di Verona e la Banca Popolare di Verona, ha lo scopo di svolgere e di sostenere ogni attività diretta e indiretta volta all'organizzazione di manifestazioni fieristiche con particolare attenzione ai settori agricolo ed alimentare, nonché l'organizzazione di attività congressuali e qualsiasi altra iniziativa che promuova l'interscambio di beni e servizi e la loro commercializzazione a livello nazionale e internazionale.
2. Per l'attuazione di tali fini l'Ente Autonomo per le Fiere di Verona può compiere tutte le operazioni che non siano precluse dalla legge o dallo statuto, ivi comprese operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie, di assunzione diretta o indiretta di partecipazioni, anche in forma societaria, in altri soggetti giuridici o in forma di partecipazione a consorzi o associazioni, il cui scopo sia connesso o complementare rispetto a quello proprio dell'Ente, promuovendone se del caso la costituzione.
3. L'Ente non opera per fine di lucro e impronta la propria attività imprenditoriale a criteri di economicità ed efficienza; il suo patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statutari nei limiti previsti dal presente statuto.

ART. 2 - PATRIMONIO DELL'ENTE E CONFERIMENTI DEI SOCI

1. Il patrimonio dell'Ente è quello risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato e comprende il Fondo di Dotazione, formato dai conferimenti dei soci e dalle riserve disponibili (1).
L'ammontare del Fondo di Dotazione viene determinato dall'assemblea dei soci con la maggioranza qualificata prevista per le modifiche dello statuto.
2. Il patrimonio sarà incrementato dalle eccedenze attive di ciascun esercizio destinate ad

aumentarlo, nonché da ogni riserva e da ogni eventuale altra attribuzione patrimoniale in qualsivoglia forma effettuata a favore dell'Ente, anche a titolo di conferimento partecipativo al Fondo di Dotazione.

3. Ulteriori conferimenti a titolo di partecipazione al Fondo di Dotazione possono essere effettuati da parte di qualunque interessato, previa delibera di aumento del Fondo medesimo da parte dell'Ente adottata dall'assemblea dei soci con la maggioranza qualificata prevista per le modifiche dello statuto, la quale potrà riservare la sottoscrizione dell'aumento ai soci esistenti o estendere la possibilità di sottoscrizione a nuovi interessati che richiedano di assumere la qualità di soci, garantendo in ogni caso la preferenza per l'estensione della partecipazione in capo ai soci esistenti che lo richiedano. Qualora tale richiesta provenga solo da alcuni soci oppure si dia luogo alla partecipazione di nuovi soggetti, su proposta del Consiglio di Amministrazione l'assemblea dei soci dovrà fissare un importo incrementativo, rispetto al valore nominale dei conferimenti in aumento del Fondo di Dotazione, che gli interessati alla sottoscrizione dovranno versare per poter effettuare detto nuovo conferimento che sarà imputato ad apposita riserva dell'Ente.

4. I conferimenti, nel rispetto di quanto indicato al precedente comma 3, possono avvenire in denaro o in natura, secondo le modalità stabilite dalla delibera di aumento del Fondo di Dotazione, e in caso di conferimento in natura saranno riconosciuti per il valore che risulterà da apposita preventiva perizia giurata di stima del bene e/o diritto oggetto di conferimento effettuata da esperto designato dall'Ente, con spese a carico del soggetto conferente.

5. I conferimenti al Fondo di Dotazione rimarranno a disposizione dell'Ente fino alla sua estinzione, salvo che l'assemblea dei soci, con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie ne deliberi la restituzione, totale o parziale, a tutti i soci in proporzione alle rispettive quote, o al singolo socio nel caso di recesso.

(1) Il Fondo di Dotazione è determinato in Euro 63.264.569,00.

Le quote di partecipazione al Fondo di Dotazione dei singoli soci sono le seguenti:

COMUNE DI VERONA euro 23.431.781,96

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO E ANCONA euro 14.289.643,36

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERONA euro 7.706.285,83

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA euro 4.198.769,49

BANCA POPOLARE DI VICENZA - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI euro 4.191.269,49

BANCO POPOLARE Società Cooperativa euro 4.159.827,04

VENETO AGRICOLTURA AZIENDA REGIONALE PER I SETTORI AGRICOLO, FORESTALE E AGROALIMENTARE euro 3.192.327,04

INTESA SAN PAOLO S.P.A. euro 638.465,41

PROVINCIA DI VERONA euro 831.965,41

BANCA VERONESE CREDITO COOPERATIVO DI CONCAMARISE SOCIETA' COOPERATIVA euro 416.732,70

IMMOBILIARE MAGAZZINI S.R.L. euro 111.731,44

REGIONE VENETO euro 95.769,83

ART. 3 - DIRITTI DEI SOCI - CESSIONE DELLE PARTECIPAZIONI - RECESSO

1. Il conferimento al Fondo di Dotazione dell'Ente, con la conseguente attribuzione della relativa quota di partecipazione al Fondo, ovvero l'acquisto da un socio di una quota di partecipazione al Fondo di Dotazione, costituiscono il titolo per l'assunzione della qualità di socio dell'Ente e per l'esercizio dei poteri partecipativi e dei diritti previsti dal presente statuto a favore dei soci, secondo le forme ed i limiti risultanti dallo statuto stesso.

2. La quota di partecipazione al Fondo di Dotazione e l'esercizio dei poteri e dei diritti derivanti dalla partecipazione possono essere ceduti dal socio a terzi o ad altri soci, sia totalmente che parzialmente, nel rispetto della disciplina che segue.

3. Per ogni ipotesi di trasferimento, anche se a favore di soggetto già socio, è riconosciuto ai soci il diritto di prelazione, il cui esercizio è disciplinato nel seguente modo:

i. nell'accezione "trasferimento", ai fini dell'applicazione del presente articolo, si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine, e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, la permuta, il conferimento, la dazione in pagamento, la costituzione di diritti reali limitati, la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione, conferimento di azienda, fusione o scissione e ogni altro negozio in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità della partecipazione all'Ente ovvero nell'esercizio dei relativi diritti;

ii. il socio che intende trasferire, in tutto o in parte, la propria quota di partecipazione deve comunicare la propria offerta, a mezzo lettera raccomandata a.r., al Presidente dell'Ente, indicando le condizioni complete del trasferimento, le generalità del potenziale acquirente o avente causa, il prezzo, il corrispettivo o il valore e le modalità del trasferimento. Di tale comunicazione il Presidente dovrà informare, a mezzo lettera raccomandata a.r., tutti gli altri soci entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione stessa;

iii. i soci potranno esercitare il diritto di prelazione, ciascuno proporzionalmente alla propria quota, comunicandolo, sempre a mezzo di raccomandata a.r., sia all'offerente che al Presidente dell'Ente, a pena di decadenza, entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della comunicazione del Presidente di cui al precedente punto ii.;

iv. decorso il termine di cui al precedente punto iii., il Presidente dell'Ente, entro i successivi 15 (quindici) giorni, darà notizia delle eventuali frazioni di quota di partecipazione rimaste inoptate a tutti i soci che abbiano esercitato il diritto di prelazione pro quota ai sensi del punto precedente; questi ultimi, entro l'ulteriore termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, potranno esercitare il diritto di prelazione anche per l'acquisto delle frazioni di quota di partecipazione inoptate;

v. entro il termine di 30 (trenta) giorni dallo spirare dell'ultimo termine di cui al precedente punto iv. ovvero, nel caso non si renda operativo il precedente punto iv., entro il termine di 30 (trenta) giorni dallo spirare del termine di cui al precedente punto iii., il Presidente comunicherà ai soci che abbiano esercitato il diritto di prelazione:

a. i diritti spettanti a ciascuno di essi in base alle comunicazioni ricevute;

b. il termine, non inferiore ad ulteriori 30 (trenta) giorni, entro cui dovrà essere versato, a pena di decadenza, il corrispettivo.

4. Il diritto riconosciuto ai soci dal comma 3 del presente articolo non è trasferibile.

5. Il socio offerente non è tenuto ad accettare un esercizio parziale del diritto di prelazione.

6. Nel caso di mancato esercizio, in tutto o (qualora vi consenta il socio offerente) in parte, del diritto di prelazione da parte degli altri soci, il socio alienante potrà trasferire la quota (o la parte di quota per la quale non sia stato esercitato il diritto di prelazione) al terzo solo previo gradimento espresso dall'assemblea dei soci dell'Ente con la maggioranza qualificata prevista per le modifiche statutarie, non computandosi la quota di partecipazione del socio alienante il quale, pur potendo presenziare all'assemblea, non avrà diritto di voto. L'assemblea dovrà deliberare entro i 45 (quarantacinque) giorni successivi alla conclusione del procedimento di prelazione.

6.1. Il gradimento potrà essere negato solo qualora:

- il soggetto acquirente eserciti, tenuto conto anche dei criteri stabiliti dall'art. 2359 c.c., direttamente o indirettamente, attività in concorrenza con l'Ente;

- il soggetto acquirente sia in contenzioso giudiziale con l'Ente o con i suoi soci.

6.2. Dell'avvenuta concessione del gradimento o del diniego dello stesso (che dovrà essere motivato) dovrà essere data comunicazione, a mezzo raccomandata a.r., al socio offerente, da parte del Presidente dell'Ente, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data della relativa deliberazione.

6.3. In mancanza di comunicazione al socio offerente entro il predetto termine, il gradimento si intenderà concesso.

6.4. In caso di concessione del gradimento, o qualora l'assemblea non abbia deliberato in ordine allo stesso entro il termine di cui sopra, il socio offerente sarà libero di trasferire la propria quota di partecipazione alle condizioni specificate nell'offerta, purchè il trasferimento si perfezioni entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento, da parte del socio, della comunicazione in ordine alla concessione del gradimento ovvero, qualora tale comunicazione non sia stata effettuata, dallo spirare del termine di cui al precedente punto 6.2.; trascorso invano tale termine, l'intera procedura (di prelazione e gradimento) dovrà essere ripetuta.

7. Il trasferimento della quota di partecipazione eseguito senza l'osservanza di quanto prescritto nel presente articolo si considera inefficace nei confronti dell'Ente e degli altri soci e non

legittima l'acquirente all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali connessi alla titolarità della partecipazione.

8. Il trasferimento della quota di partecipazione sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio abbia ottenuto da parte di tutti gli altri soci la rinuncia per iscritto all'esercizio del diritto di prelazione, per quello specifico trasferimento, nonché l'espressione, sempre per iscritto, del gradimento in ordine al cessionario.

9. Il diritto di recesso può essere esercitato solo nel caso in cui il socio non abbia concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a. la modifica della clausola dei fini statutari;
- b. la trasformazione della forma giuridica dell'Ente;
- c. il trasferimento della sede all'estero oppure al di fuori del Comune di Verona;
- d. le modifiche all'art. 8 dello statuto.

9.1. Il recesso si esercita mediante comunicazione scritta al Presidente inviata a mezzo raccomandata a.r. entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione che lo legittima, con efficacia dal giorno successivo alla data di chiusura dell'esercizio in corso.

9.2. Il socio ha inoltre facoltà di recedere in ipotesi di assunzione, da parte di soggetto diverso dal COMUNE DI VERONA, di una partecipazione pari o superiore al 30% (trenta per cento) del Fondo di Dotazione. In tal caso il recesso, che avrà sempre efficacia dal giorno successivo alla data di chiusura dell'esercizio nel corso del quale viene esercitato, dovrà essere esercitato tramite comunicazione scritta al Presidente inviata a mezzo raccomandata a.r. entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza da parte del socio del fatto o dell'atto che ne costituisca causa.

9.3. Non è ammesso un recesso parziale.

9.4. Il socio che recede ha diritto di ottenere la restituzione, nel termine massimo di 6 (sei) mesi dalla data di efficacia del recesso, della rispettiva quota-parte del Fondo di Dotazione rappresentata dai conferimenti dei soci o della eventuale minor somma corrispondente al valore netto del Fondo di Dotazione esistente alla data di efficacia del recesso, in proporzione alla propria quota.

ART. 4 – ORGANI DELL'ENTE

1. Sono organi dell'Ente:

- a) il Presidente;
- b) l'assemblea dei soci;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Collegio dei Revisori dei conti;
- e) il Comitato Tecnico-Consultivo.

ART. 5 – PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Ente e i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni.
2. Il Presidente svolge le funzioni generali di legale rappresentante dell'Ente ed esercita i poteri di ordinaria amministrazione quali congruamente determinati da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, nonché le ulteriori funzioni attribuitegli dallo statuto. Rimane ferma per il Presidente la possibilità di sottoporre a delibera del Consiglio di Amministrazione quegli affari di ordinaria amministrazione che egli reputi utile fare approvare in sede collegiale.
3. Presiede l'assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Tecnico Consultivo, vigilando altresì sull'attuazione delle delibere di tali organi e coordinandone l'attività.
4. Il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore Generale dell'Ente, che costituisce il vertice della struttura organizzativa ed amministrativa ed è il capo del personale. Il Direttore Generale interviene alle riunioni degli organi collegiali e cura l'attuazione delle loro delibere, ricevendo inoltre i compiti, i poteri e le funzioni che gli verranno attribuiti, stabilmente o temporaneamente, giusta l'art. 8, comma 6.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente all'esercizio delle funzioni statutarie, le stesse saranno svolte per quanto necessario dal Vice Presidente designato in base all'art. 8.

ART. 6 – ASSEMBLEA DEI SOCI: PARTECIPAZIONE, CONVOCAZIONI E FUNZIONAMENTO

1. L'assemblea dei soci è composta dai soci medesimi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti o di un loro rappresentante speciale designato in forma scritta per singola seduta assembleare, comprese eventuali convocazioni successive, oppure in via continuativa anche per tutte le assemblee da convocarsi nel corso di un esercizio.
2. Le designazioni dei rappresentanti speciali per l'assemblea dei soci sono conservate agli atti dell'Ente ed in caso di designazione in via continuativa si considerano valide fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio per il quale sono state svolte, salvo preventiva revoca o sostituzione da parte del socio interessato comunicata all'Ente per iscritto. Non è consentita la partecipazione all'assemblea in rappresentanza di più soci.
3. L'assemblea dei soci è convocata dal presidente, a mezzo lettera raccomandata inviata almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, indicando il giorno, l'ora ed il luogo fissati per l'assemblea in prima e seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare. In caso di urgenza, l'assemblea dei soci può essere altresì convocata tramite telefax o telegramma, purché con preavviso di almeno tre giorni. Per regola l'assemblea si terrà

presso la sede dell'Ente.

4. Anche in mancanza di dette formalità di convocazione, l'assemblea dei soci sarà regolarmente costituita qualora siano presenti tutti i soci o loro rappresentanti ed intervengano altresì tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ed i membri del Collegio dei Revisori dei conti.

In tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, chiedendo, all'inizio della riunione, un rinvio dell'adunanza non superiore a tre giorni per la prosecuzione della discussione.

5. I soci che rappresentano almeno il 20% (venti per cento) delle partecipazioni al Fondo di Dotazione dell'Ente possono chiedere al Presidente in forma scritta la convocazione dell'assemblea, indicando gli argomenti da trattare. In tale caso l'assemblea dovrà essere fissata dal Presidente entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.

6. L'assemblea dei soci è validamente costituita in prima convocazione qualora gli intervenuti detengano almeno la metà delle partecipazioni al Fondo di Dotazione dell'Ente; in seconda convocazione l'assemblea dei soci può deliberare qualunque sia la quota di partecipazioni detenuta dai presenti, salvo tuttavia il rispetto delle eventuali maggioranze particolari previste dallo statuto in relazione all'oggetto delle delibere da adottare.

7. Nessun socio, tramite il proprio rappresentante in assemblea, può esercitare il diritto di voto in misura superiore al 33% (trentatré per cento) del totale delle partecipazioni al Fondo di Dotazione dell'Ente, anche se detiene una quota di partecipazione superiore. (2)

A tale fine si tiene conto della partecipazione complessiva facente capo a ciascun socio, ivi incluse le partecipazioni di soggetti, anche diversi da società, direttamente o indirettamente controllati dal socio o allo stesso collegati secondo i criteri stabiliti dall'art. 2359 c.c., ovvero detenute dal socio tramite fiduciario o per interposta persona.

8. Qualora lo statuto non preveda maggioranze più elevate, l'assemblea dei soci delibera a maggioranza assoluta del totale dei voti esercitabili in assemblea da parte degli intervenuti, secondo quanto previsto dal comma precedente, sia in prima che in seconda convocazione.

9. Il contenuto delle deliberazioni dell'assemblea dei soci viene documentato tramite verbale redatto da un segretario nominato dall'assemblea medesima e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

(2) La quota di partecipazione al voto di ciascun socio, in ipotesi in cui vi sia almeno un socio che detenga una partecipazione superiore al 33% (trentatré per cento), si evince in concreto dalla seguente formula:
 $x : 100 = (\text{quota di partecipazione al Fondo del singolo socio, nel limite del 33\%}) : [100 (\text{quota di partecipazione al Fondo del socio che detenga la quota maggiore superiore al } 33\% - 33)]$.

10. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio e/o video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza va allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 7 – ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'assemblea dei soci è convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, salvo particolari esigenze che giustificano la convocazione in un termine più ampio, non superiore in ogni caso a sei mesi. L'assemblea dei soci approva altresì il bilancio di previsione relativo all'attività di gestione dell'Ente per l'esercizio successivo, che sarà sottoposto alla stessa da parte del Consiglio di Amministrazione almeno un mese prima dell'apertura del nuovo esercizio.

2. Spettano inoltre all'assemblea dei soci le delibere riguardanti le seguenti materie, che dovranno essere adottate da una maggioranza qualificata pari almeno al 66% (sessantasei per cento) del totale dei voti esercitabili dai soci esistenti, secondo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 6:

- la cessione di immobili dell'Ente o atti di disposizione totale o parziale dell'azienda fieristica;
- le modifiche statutarie, ivi comprese quelle attinenti il Fondo di Dotazione dell'Ente e l'espressione del gradimento ai sensi dell'art. 3;
- lo scioglimento e la liquidazione dell'Ente.

3. L'assemblea dei soci delibera altresì sugli altri oggetti riguardanti la gestione dell'Ente riservati alla sua competenza dallo statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

ART. 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. A decorrere dal primo rinnovo degli organi istituzionali successivo all'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, il Consiglio di Amministrazione sarà costituito di n. 4 (quattro) componenti, oltre al Presidente, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del decreto legge sopra citato, così nominati:

a. il Presidente dal COMUNE DI VERONA, qualora detenga la quota di partecipazione che rappresenti la maggioranza relativa del Fondo di Dotazione, o, qualora non sussista tale requisito in capo al Comune di Verona, dal socio che detenga la quota di partecipazione che rappresenti la maggioranza relativa del Fondo di Dotazione;

b. 1 (un) Vice Presidente dal socio che detenga la seconda quota di partecipazione al Fondo di Dotazione;

c. 1 (un) Vice Presidente dal socio che detenga la terza quota di partecipazione al Fondo di Dotazione;

d. 2 (due) Consiglieri da parte dell'Assemblea dei Soci, con la precisazione che non avranno diritto di voto, e quindi le loro partecipazioni non verranno conteggiate nel calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi, i soci cui compete già, ai sensi dei precedenti punti a., b. e c., la nomina di un membro del Consiglio; l'assemblea a tal fine convocata delibererà a maggioranza del 66% (sessantasei per cento) delle quote di Fondo di Dotazione di spettanza dei soci aventi diritto di voto. Ciascuno dei soci aventi diritto al voto è legittimato ad indicare il nominativo di un candidato. Qualora nessuno dei candidati proposti, o solo uno, ottenga la maggioranza di voti richiesta, verranno messe ai voti rispettivamente le tre o le due candidature in precedenza più votate. I due candidati (o il candidato, nel caso il primo risulti già eletto) che otterrà la maggioranza più elevata risulteranno eletti. A tale deliberazione non si applicherà il correttivo previsto dal precedente art. 6, comma 7.

Qualora, a seguito di modifiche nella compagine dell'Ente, non risultasse possibile l'applicazione del meccanismo di nomina di cui ai precedenti punti a. b. e c. per concorso di più soci titolari della medesima quota di partecipazione al Fondo di Dotazione, si dovrà procedere ai necessari adeguamenti dello Statuto.

2. Con le stesse modalità si procederà alla sostituzione dell'/degli amministratore/i che venisse/ro a mancare durante il mandato.

Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa, venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, decadrà l'intero Consiglio; in tal caso i soci legittimati saranno tenuti ad effettuare le nuove nomine non oltre 30 (trenta) giorni dal verificarsi della cessazione che ha comportato la decadenza. Dal momento del verificarsi della causa di decadenza dell'intero Consiglio sino alla sua ricostituzione, gli amministratori potranno compiere unicamente gli atti di ordinaria Amministrazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione designa, tra i due Vice Presidenti nominati, quello cui spetterà lo svolgimento delle funzioni vicarie del Presidente nonché di suo sostituto temporaneo in caso di necessità, quali previste dall'ultimo comma dell'art. 5.

4. Al Consiglio di Amministrazione spettano i poteri di gestione dell'Ente, fatta eccezione per quelli attribuiti dallo statuto ad altri organi dell'Ente stesso, ivi compreso quanto previsto dall'art. 5.

5. Al Consiglio di Amministrazione sono riservate in ogni caso le delibere riguardanti stabili modifiche strutturali dell'organizzazione aziendale dell'Ente, l'approvazione di regolamenti generali interni per lo svolgimento dell'attività istituzionale e l'assunzione di partecipazioni societarie o associative.

6. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, determina i compiti, i poteri e le funzioni spettanti al Direttore Generale nominato come previsto dall'art. 5 e conferisce al Direttore Generale dell'Ente poteri di rappresentanza per lo svolgimento dell'attività aziendale corrente, determinando l'oggetto, la forma ed i limiti del conferimento di tali poteri.

7. Il Consiglio viene convocato dal Presidente, o su richiesta di almeno due componenti, con indicazione delle materie da trattare e delibera a maggioranza di voti. Ad ogni membro compete un voto. Alle sedute assiste un segretario designato dal Consiglio per la redazione del verbale delle deliberazioni assunte che sarà sottoscritto dal segretario e dal Presidente.

8. Alle sedute del Consiglio possono inoltre assistere, senza diritto di voto e senza diritto ad alcun emolumento, su invito del Presidente, i rappresentanti dei Soci (diversi da quelli cui compete, ai sensi dei precedenti punti a., b. e c., la nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione) titolari di una partecipazione al Fondo di Dotazione superiore al 5% (cinque per cento). Il Consiglio di Amministrazione provvederà ad emanare un apposito Regolamento al fine di disciplinare compiutamente le modalità ed i termini di partecipazione alle proprie sedute da parte di tali soggetti.

9. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni previste nel presente statuto in materia di assemblea.

ART. 9 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali, così nominati:

- il Presidente dal COMUNE DI VERONA, qualora detenga la quota di partecipazione che rappresenti la maggioranza relativa del Fondo di Dotazione, o, qualora non sussista tale requisito in capo al Comune di Verona, dal socio che detenga la quota di partecipazione che rappresenti la maggioranza relativa del Fondo di Dotazione;

- gli altri membri da parte dell'assemblea dei soci, con la precisazione che non avranno diritto di voto, e quindi le loro partecipazioni non verranno conteggiate nel calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi, i soci cui compete, ai sensi del precedente art. 8.1, lettere a., b. e c., la nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea a tal fine convocata delibererà a maggioranza del 66% (sessantasei per cento) delle quote di Fondo di Dotazione di spettanza dei soci aventi diritto di voto, sulla base di liste di nominativi, depositate da ciascun socio che intenda avvalersi di tale facoltà almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione; in assemblea ciascun socio potrà esprimere il proprio voto per una sola lista. A tale deliberazione non si applicherà il correttivo previsto dal precedente art. 6, comma 7.

2. Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni ed in caso di impedimento, rinuncia o decadenza dei membri effettivi subentrano i supplenti, in ordine di anzianità di iscrizione al Registro dei Revisori Legali, i quali manterranno la carica fino alla scadenza del mandato del soggetto sostituito. Qualora sia necessario sostituire il Presidente, assumerà le relative funzioni il componente effettivo più anziano del Collegio.

3. Il Collegio dei Revisori svolge le funzioni di vigilanza previste dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili all'Ente, riferendo l'esito della propria attività all'assemblea dei soci con apposita relazione quando lo ritenga opportuno, chiedendone se del caso la convocazione, e comunque annualmente in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio.

4. Le riunioni del Collegio dei Revisori possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni previste nel presente statuto in materia di assemblea.

ART. 10 - COMITATO TECNICO-CONSULTIVO

1. Il Comitato Tecnico-Consultivo svolge funzioni consultive e propositive in merito all'andamento e allo sviluppo dell'attività caratteristica dell'Ente in relazione al perseguimento dei fini statutari, nonché le ulteriori funzioni ad esso specificamente riservate dallo statuto o sottoposte al suo esame dal proprio presidente.

2. Il Comitato Tecnico-Consultivo potrà costituire nel suo seno commissioni tecniche e tematiche allo scopo di svolgere, anche per il loro tramite, le sopraddette funzioni consultive e propositive. Il Comitato stesso appronterà ed approverà il regolamento di funzionamento delle suddette commissioni.

3. Il Comitato Tecnico-Consultivo è presieduto da un presidente, nominato con le modalità di cui al successivo punto 4, e si riunisce almeno una volta all'anno, dopo l'approvazione del bilancio d'esercizio e prima della presentazione all'assemblea dei soci del bilancio di previsione per l'esercizio successivo.

4. Il Comitato Tecnico-Consultivo è composto da un numero variabile di componenti da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 10 (dieci), i quali eleggeranno al loro interno, a maggioranza, il Presidente.

I membri del Comitato Tecnico-Consultivo verranno designati da ciascun socio che detenga una partecipazione almeno pari all'1% (uno per cento) del Fondo di Dotazione.

Il numero dei componenti corrisponderà, di volta in volta, al numero di soci che detenga una percentuale di partecipazione al Fondo di Dotazione superiore all'1% (uno per cento).

Qualora tale numero dovesse essere superiore a 10 (dieci) verranno in ogni caso designati 10 (dieci) membri e legittimati alla designazione saranno i 10 (dieci) soci che detengano le maggiori percentuali di partecipazione al Fondo di Dotazione.

5. La durata della carica dei componenti del Comitato Tecnico-Consultivo è di 5 (cinque) anni ed in caso di vacanza di uno o più di essi si provvede alla sostituzione con le stesse modalità previste per la designazione del consigliere da sostituire, a cura dei soggetti titolari del relativo potere. I consiglieri nominati in sostituzione durano in carica fino alla scadenza del mandato di coloro cui succedono.

6. Il Presidente dell'Ente, ricevute le designazioni, provvederà alla formale comunicazione di nomina nei confronti degli interessati. Il Comitato Tecnico-Consultivo sarà validamente costituito quando il numero dei componenti in carica sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del totale dei componenti previsti e provvederà a deliberare a maggioranza assoluta degli intervenuti alle sue sedute.

7. Il Comitato Tecnico-Consultivo è convocato dal Presidente, a mezzo lettera raccomandata inviata ai suoi membri almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, indicando il giorno, l'ora ed il luogo fissati per la stessa, nonché l'elenco delle materie da trattare.

8. Il contenuto delle deliberazioni del Comitato Tecnico-Consultivo viene documentato tramite verbale redatto da un segretario nominato dal Comitato medesimo e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

9. L'incarico di componente del Comitato Tecnico-Consultivo è a titolo gratuito.

ART. 11 - BILANCI D'ESERCIZIO

1. L'esercizio economico dell'Ente ha durata annuale, con inizio il primo gennaio e chiusura al trentuno dicembre.

2. Il Consiglio di Amministrazione redige annualmente un bilancio di previsione per l'esercizio successivo, accompagnato da una relazione sul programma delle attività previste, da sottoporre all'assemblea dei soci almeno un mese prima dell'apertura del nuovo esercizio, nonché il bilancio consuntivo di esercizio, elaborato in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.

3. Il bilancio consuntivo di esercizio sarà sottoposto a verifica da parte di una società di revisione, designata dall'assemblea dei soci, la quale redigerà una relazione da sottoporre

all'assemblea stessa.

ART. 12 – LIMITI ALLA DISTRIBUZIONE DELLE ECCEDENZE ATTIVE DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ NON LUCRATIVA.

1. La qualità di socio non darà titolo per beneficiare della distribuzione di eccedenze attive d'esercizio derivanti dallo svolgimento dell'attività statutaria, in quanto la stessa non viene svolta per fini di lucro. Tuttavia, se ed in quanto una eccedenza attiva di bilancio sia conseguita nell'esercizio o sia stata accantonata precedentemente senza imputazione a riserva del patrimonio dell'Ente, la stessa potrà essere assegnata ai soci nel limite massimo annuo dell'1% (un per cento) lordo del valore del Fondo di Dotazione, in ragione della loro quota di partecipazione al Fondo alla data di chiusura del precedente esercizio o dell'esercizio precedente a quello cui si riferiscono le eccedenze attive anteriormente accantonate.
2. La delibera di approvazione del bilancio annuale d'esercizio stabilirà se procedere, integralmente o parzialmente, all'assegnazione ai soci delle eventuali eccedenze attive nei limiti di cui al comma precedente, al loro riporto a nuovo esercizio accantonandole per successiva eventuale assegnazione nei medesimi limiti, oppure a diretta imputazione delle stesse ad altra voce di patrimonio netto dell'Ente.
3. La parte di eccedenze attive di ciascun esercizio eventualmente superiore al suddetto limite massimo entro cui l'assemblea dei soci può deliberare una specifica destinazione come sopra indicato, sarà imputata ad apposita riserva statutaria denominata "Riserva per l'attività fieristica", che costituirà posta patrimoniale dell'Ente vincolata al perseguimento delle finalità statutarie e allo svolgimento dell'attività a tale fine rivolta (ivi compresa l'eventuale esigenza di copertura di perdite d'esercizio, con priorità di utilizzo di tale riserva rispetto ad eccedenze attive portate a nuovo ed al Fondo di Dotazione), fino allo scioglimento e liquidazione dell'Ente.

ART. 13 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'ENTE

1. Lo scioglimento e le modalità di liquidazione dell'Ente sono deliberate dall'assemblea dei soci con maggioranza pari al 66% (sessantasei per cento) del totale dei voti esercitabili dai soci esistenti, secondo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 6. Con la medesima delibera l'assemblea nominerà altresì il liquidatore o un Collegio di liquidatori composto di tre membri.
2. Al termine delle operazioni affidate ai liquidatori, in base al bilancio finale di liquidazione, sarà versata ai soci la somma corrispondente al valore nominale del Fondo di Dotazione in ragione della percentuale dagli stessi detenuta, o l'eventuale minor somma che residuerà pro quota per i soci

una volta estinte tutte le passività dell'Ente o accantonate le risorse patrimoniali necessarie a tale scopo.

3. Il patrimonio rimanente alla chiusura delle operazioni affidate ai liquidatori, una volta liquidati i soci o accantonate le somme necessarie a tale fine, sarà attribuito a quel socio o a quei soci che intenda(no) continuare, tramite soggetto giuridico costituito in qualsivoglia forma, l'attività fieristica statutaria dell'Ente disciolto, con ripartizione tra loro in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al Fondo di Dotazione dell'Ente alla data della messa in liquidazione.

Nel caso non si verifichi tale prosecuzione dell'attività fieristica, il patrimonio rimanente sarà destinato secondo quanto verrà determinato con delibera assunta dall'assemblea dei soci con una maggioranza qualificata pari al 66% (sessantasei per cento) del totale dei voti esercitabili dai soci esistenti, secondo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 6. Nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza indicata, si dovrà procedere, entro i 30 (trenta) giorni successivi, ad una nuova convocazione dell'assemblea la quale potrà validamente deliberare, sul medesimo argomento, a maggioranza del 51% (cinquantuno per cento) del totale dei voti esercitabili.

In caso di mancata formazione della maggioranza richiesta, il residuo attivo di liquidazione sarà devoluto a favore di uno o più enti pubblici di promozione economica, culturali o assistenziali della città di Verona che saranno indicati dal Comune di Verona.